

PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
D.M. 02/12/1997

Per una corretta applicazione del D.M.02/12/97 contenente “nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro” si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

- a) la domanda in carta legale da presentare al Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro deve essere corredata dei documenti (conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo) indicati nell'art.1, comma 4 del predetto D.M. e da copia firmata del presente “pro-memoria delle condizioni per l'iscrizione nel registro dei praticanti);
- b) nel caso in cui il professionista, presso lo studio del quale si svolgerà il praticantato, **NON SIA UN CONSULENTE DEL LAVORO**, oltre all'attestazione di ammissione alla frequenza dello studio, **si dovrà allegare anche una copia della comunicazione inviata da almeno tre anni all'Ispettorato provinciale del lavoro** (ora Servizio Ispezione del lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro), nel cui ambito territoriale svolge gli adempimenti in materia di lavoro (art.1 della legge 11/01/79 n°12). Inoltre, nel caso in cui il professionista **SIA UN CONSULENTE DEL LAVORO NON ISCRITTO A QUESTO ORDINE** oppure un **AVVOCATO**, un **DOTTORE COMMERCIALISTA**, un **RAGIONIERE COLLEGIATO**, oltre agli adempimenti di cui sopra, occorrerà produrre anche un certificato d'iscrizione all'Albo od Ordine o Collegio presso il quale è iscritto. Quanto precede per consentire a questo Consiglio di svolgere gli accertamenti necessari nel più breve tempo possibile;
- c) il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro delibererà l'iscrizione del praticante nell'apposito registro **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda (art.3 comma 1 del D.M.02/12/97);
- d) il periodo di pratica di almeno due anni si computa **dalla data di presentazione della domanda** al Consiglio provinciale (art.3 comma 1 del D.M.02/12/97). Al termine del biennio, il praticante può richiedere il rilascio del certificato di compiuta pratica (art.6 comma 3) e, una volta ottenuto tale certificato, può chiedere di mantenere l'iscrizione nel registro per un ulteriore periodo massimo di due anni (art.6 comma 5);
- e) il praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse (art.4 comma 1);
- f) annualmente dovranno essere versati, a mezzo bollettino di c/c postale, quali contributi per l'iscrizione e la permanenza nel registro dei praticanti, gli importi non frazionabili stabiliti dal Consiglio provinciale per ciascun anno. **L'eventuale rinuncia a tal iscrizione dovrà essere fatta pervenire, per iscritto ed in bollo** (ove prescritto), **entro il 31/12. In mancanza, il contributo è dovuto anche per gli anni successivi;**
- g) massima attenzione dovrà essere prestata relativamente agli adempimenti, alle modalità, ai termini previsti dall'ar.5 comma 9. Particolare attenzione dovrà essere osservata per quanto riguarda i termini **perentori** per la presentazione degli elaborati unitamente al libretto della pratica (60 giorni dalla diffida ad adempiere e 30 giorni nel caso di trasferimento da uno studio all'altro), trascorsi inutilmente i quali il mancato adempimento sarà considerato rinuncia all'iscrizione;
- h) il libretto della pratica, di nuova istituzione, rappresenta la cronistoria del periodo del praticantato svolto. Di qui la necessità per il praticante e per il professionista di provvedere a tutte le annotazioni di rispettiva competenza così come richiesto ed alle relative firme di convalida, assumendosene piena e completa responsabilità. A tal proposito sarà utile rammentare la previsione di sanzioni contenuta nell'art.5 commi 6 e 7 del D.M. predetto.

PER PRESA VISIONE
(firma per esteso del praticante)